

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1652 del 27/03/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia richiesta dall'impresa COMER INDUSTRIES SPA per l'attività di produzione e costruzioni di trasmissioni meccaniche - Unità Produttiva di Via Fermi n.1-3-5
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1752 del 26/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisette MARZO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n.35947/2025

DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto localizzato nel Comune di Reggio Emilia richiesta dall'impresa "COMER INDUSTRIES SPA" per l'attività di produzione e costruzioni di trasmissioni meccaniche.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art.16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-2166 del 4/05/2021 adottata da ARPAE per la Ditta "**COMER INDUSTRIES SPA**" per l'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia – Via E. Fermi n.1-3-5 - Provincia di Reggio Emilia, modificata successivamente con DET-AMB-2025-6269 del 03/11/2025;

VISTA l'istanza di modifica di AUA inoltrata dallo Sportello Unico per le attività produttive Bassa Reggiana ad ARPAE SAE in data 14/11/2025 e acquisita al protocollo con PG/202397 del 14/11/2025 – pratica Sinadoc n.35947/2025 – inviata dal legale rappresentante della Ditta "**COMER INDUSTRIES SPA**" (P.IVA 07210440157) con sede legale nel Comune di Reggio Emilia – Via Magellano n.27 - Provincia di Reggio Emilia, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di **produzione e costruzioni di trasmissioni meccaniche** svolta presso l'Impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia – Via E. Fermi n. 1-3-5 - Provincia di Reggio Emilia, per i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.n.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4, commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e s.m.i. recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR n. 4606/1999;
- Decreto direttoriale del MASE 309-28/06/2023 (Decreto Odori);

Impatto acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49, comma 4-quater del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122" Capo III, art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n.15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. n.673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria emerge che ARPAE SAE con nota PG/205363 del 19/11/2025 comunicava al SUAP per le attività produttive Bassa Reggiana l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità e chiedeva i pareri di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere di conformità urbanistica del Comune di Reggio (PG/219392 del 11/12/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Reggio Emilia – sede di Novellara per la matrice emissioni in atmosfera (PG/15461 del 27/01/2026);

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa "**COMER INDUSTRIES SPA**" per i titoli ambientali inerenti l'esercizio dell'attività di **produzione e costruzioni di trasmissioni meccaniche** nell'impianto ubicato in Comune di Reggio – Via E. Fermi n.1-3-5 che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Reggio Emilia;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) Arpae di Reggio Emilia;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa "COMER INDUSTRIES SPA" (P.IVA 07210440157) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia – Via E. Fermi n.1-3-5 - Provincia di Reggio Emilia, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D. Lgs. n.152/06	ARPAE
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4 della Legge n.447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato C "Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."
- Allegato E "Comunicazione di impatto acustico (art.8, comma 4 della Legge n.447/95)"

3. DI STABILIRE che i suddetti allegati sostituiscono quelli del precedente atto DET-AMB-2021-2166 del 4/05/2021 adottato da ARPAE e rilasciato dallo Sportello Unico per le attività produttive Bassa Reggiana in data 24/05/2021 di cui resta valida la durata di **15 (quindici) anni**, modificato con DET-AMB-2025-6269 del 03/11/2025;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI STABILIRE che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno **6 (sei) mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

6. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

7. di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi degli artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

8. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

9. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente atto;

10. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA allo Sportello Unico per le attività produttive Bassa Reggiana ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Reggiolo e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

11. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Reggio Emilia per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta “**COMER INDUSTRIES Spa**” è autorizzata a svolgere l'attività di **produzione e costruzioni di trasmissioni meccaniche** nell'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia – Via E. Fermi n.1-3-5 - Provincia di Reggio Emilia e ad effettuare le seguenti modifiche:

- inserimento di due nuove cabine destinate ad attività di finitura fuori linea produttiva:
 - una cabina di verniciatura a secco, dotata di parete aspirante con sistema di filtrazione multistadio, corrispondente al nuovo punto di emissione E56;
 - una cabina di carteggiatura, dotata di parete aspirante con filtri a cartucce antistatiche, corrispondente al nuovo punto di emissione E57;
- nell'ambito della Fase II di sviluppo produttivo, è prevista l'introduzione di una ulteriore cabina di ritocchi (E58), avente caratteristiche analoghe alle cabine esistenti ed autorizzate E39 ed E40, destinata a far fronte all'aumento dei volumi di lavorazione previsto;
- infine, con riferimento alla proroga straordinaria di due anni già concessa per la messa a regime delle emissioni relative alla Fase II e all'emissione E54, attualmente in scadenza al 31/12/2026, la Ditta richiede un'ulteriore estensione del termine di adeguamento al 31/12/2027, in ragione dei tempi tecnici necessari per l'attuazione degli interventi programmati.

Il consumo massimo teorico di solvente annuo relativo alla **fase I è 14.888,7 Kg.** relativo ad una attività di progetto pari a 300 giorni/anno lavorativi;

Il consumo massimo teorico di solvente annuo relativo alla **fase II è 28.012,6 Kg.** relativo ad una attività di progetto pari a 300 giorni/anno lavorativi;

Per effetto delle suddette modifiche risultano variate od aggiunte le seguenti emissioni:

- EMISSIONE N.30 – LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI APPLICAZIONE FONDO 1 (II Fase)
- EMISSIONE N.32 – LINEA 2 ESTRAZIONE TUNNEL DI APPASSIMENTO FONDO (II Fase)
- EMISSIONE N.36 - LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI FINITURA 1 (II Fase)
- EMISSIONE N.38 – LINEA 2 ESTRAZIONE TUNNEL DI APPASSIMENTO FINITURA (II Fase)
- EMISSIONE N.39 - LINEA 2 ESPULSIONE CABINA VERNICIATURA RITOCCHI (II Fase)
- EMISSIONE N.40 - LINEA 2 ESPULSIONE CABINA RITOCCHI FINALE (II Fase)
- EMISSIONE N.44 - LINEA 2 ESTRAZIONE FORNO DI COTTURA (II Fase)
- EMISSIONE N.45 - LINEA 2 BRUCIATORE RISCALDAMENTO PRE-LAVAGGIO (250 KW) (II Fase)
- EMISSIONE N.46 - LINEA 2 TUNNEL PRELAVAGGIO (II Fase)
- EMISSIONE N.47 – LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI FONDO N.2 (II Fase)
- EMISSIONE N.48 - LINEA 2 BRUCIATORE CABINA FONDO (200 KW) (II Fase)
- EMISSIONE N.49 - LINEA 2 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI FONDO N.2 (II Fase)
- EMISSIONE N.50 - LINEA 2 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI FINITURA N.2 (II Fase)
- EMISSIONE N.51 - LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI FINITURA N.2 (II Fase)
- EMISSIONE N.52 - LINEA 2 BRUCIATORE CABINA DI FINITURA (200 KW) (II Fase)
- EMISSIONE N.54 - BANCHI MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI (II Fase)
- EMISSIONE N.56 – CABINA DI VERNICIATURA RITOCCHI FUORI IMPIANTO (I Fase)

EMISSIONE N.56 – CABINA DI VERNICIATURA RITOCCHI FUORI IMPIANTO (II Fase)
EMISSIONE N.57 – CABINA DI CARTEGGIATURA FUORI IMPIANTO
EMISSIONE N.58 – LINEA 2 ESPULSIONE CABINA RITOCCHI USCITA FORNO (II Fase)

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAE) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine

- per la **messa in esercizio** degli impianti E56 (I fase) ed E57 è fissato per il giorno **18 Maggio 2026** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **25 Maggio 2026**.
- per la **messa in esercizio** degli impianti relativi alla II fase E30–E32-E36-E38-E39-E40-E44-E45-E46-E47-E48-E49-E50-E51-E52-E54-E56-E58 è fissato per il giorno **21 Dicembre 2027** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **31 Dicembre 2027**.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di **60 giorni**.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è **prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAE), **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAE), all'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, l'Autorità Competente al Controllo (ARPAE APA) è tenuta ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e alle altre Autorità.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

FASE I

Valore Limite di Emissione Convogliata E12-E14-E16-E17-E19-E20-E22-E23-E24: **50 mgC/Nmc**
 Valore Limite di Emissione Convogliata E30-E32-E36-E38-E39-E40-E44-E56: **100 mgC/Nmc**
 Valore Limite di Emissione Diffusa:
25% di input di solvente pari a 3102 Kg/anno di COV espressi come C organico

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BANCHI DI MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI	6000	Oltre il colmo del tetto	8 per 110 gg/anno 16 per 110 gg/anno	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	10	
E2	ATTREZZERIA (SALDATURA, MOLATURA....)	2700	Oltre il colmo del tetto	2	Materiale Particellare	10	
E5-E6	GENERATORE CALORE A GAS METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI DA 660 KW CAD.	Tale emissione, trattandosi di impianto termico civile con potenza termica < 3 MW, non è sottoposta ad autorizzazione, tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i					
E7	BANCHI DI MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI	6000	Oltre il colmo del tetto	8 per 110 gg/anno 16 per 110 gg/anno	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	10	
E8	LINEA 1 BRUCIATORE PER FOSFOSGRASSAGGIO (232 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E9	LINEA 1 TRATTAMENTO DI FOSFOSGRASSAGGIO A CALDO	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Sostanze alcaline (come Na2O)	5	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E10	LINEA 1 BRUCIATORE PER ASCIUGATURA (291 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E11	LINEA 1 BRUCIATORE PER PRIMA CABINA DI VERNICIATURA A SECCO PRESSURIZZATA (116 Kw)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E12	LINEA 1 PRIMA CABINA DI VERNICIATURA A SECCO PRESSURIZZATA (FONDO)	15000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E13	LINEA 1 BRUCIATORE PER APPASSIMENTO (69 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E14	LINEA 1 TUNNEL DI APPASSIMENTO CON CAPP A ESTRAZIONE SOLVENTI	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E15	LINEA 1 BRUCIATORE PER SECONDA CABINA DI VERNICIATURA A SECCO PRESSURIZZATA (116 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E16	LINEA 1 SECONDA CABINA DI VERNICIATURA A SECCO PRESSURIZZATA (FINITURA)	15000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E17	LINEA 1 CABINA A SECCO PER RITOCCHI	9000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E18	LINEA 1 BRUCIATORE PER APPASSIMENTO (69 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E19	LINEA 1 TUNNEL DI APPASSIMENTO CON CAPP A ESTRAZIONE SOLVENTI	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E20	LINEA 1 FORNO DI COTTURA	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E21	LINEA 1 BRUCIATORE PER FORNO DI COTTURA (407 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E22	LINEA 1 ZONA RITOCOCC FINALE	5000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E23-E24	LINEA 1 LOCALE TECNICO	3000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E25	LINEA 1 POSTAZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE	1000	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	COV (Come C-Tot)	20	(*)
E26	LINEA 2 BRUCIATORE RISCALDAMENTO LAVAGGIO (300 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E27	LINEA 2 TUNNEL DI LAVAGGIO	6000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Sos. Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca (NH4)	5 5 5	
E28	LINEA 2 CELLA SOFFIAGGIO ROBOTIZZATO PEZZI ED ASCIUGATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E29	LINEA 2 BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA (330 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E30	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI APPLICAZIONE FONDO 1	20000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 100	
E31	LINEA 2 BRUCIATORE CABINA DI FONDO (200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E32	LINEA 2 ESTRAZIONE TUNNEL DI APPASSIMENTO FONDO	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	COV (Come C-Tot)	100	
E33	LINEA 2 BRUCIATORE TUNNEL DI APPASSIMENTO FONDO (330 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E34	LINEA 2 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI FONDO 1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E35	LINEA 2 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI FINITURA 1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E36	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI FINITURA 1	20000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 100	
E37	LINEA 2 BRUCIATORE CABINA DI FINITURA (200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E38	LINEA 2 ESTRAZIONE TUNNEL DI APPASSIMENTO FINITURA	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	COV (Come C-Tot)	100	
E39	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA VERNICIATURA RITOCCHI	18000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 100	
E40	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA RITOCCHI FINALE	12000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 100	
E41	LINEA 2 BRUCIATORE TUNNEL DI APPASSIMENTO E FINITURA (130 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E42	LINEA 2 BRUCIATORE FORNO DI COTTURA 1 (330 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E43	LINEA 2 BRUCIATORE FORNO DI COTTURA 2 (330 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'AlI.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E44	LINEA 2 ESTRAZIONE FORNO DI COTTURA	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	COV (Come C-Tot)	100	
E53	LINEA 2 POSTAZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE	1000	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	COV (Come C-Tot)	20	(*)
E54	BANCHI MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI	6000	Oltre il colmo del tetto	8 per 110 gg/anno 16 per 110 gg/anno	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	10	
E55	MARCATRICE LASER	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E56	CABINA DI VERNICIATURA RITOCCHI FUORI IMPIANTO	13500	Oltre il colmo del tetto	< 50 min/g	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 100	(**)
E57	CABINA DI CARTEGGIATURA FUORI IMPIANTO	7000	Oltre il colmo del tetto	< 50 min/g	Materiale Particellare	10	(**)
(*) Per tale emissione visto il funzionamento saltuario, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(**) Per tale emissione, visto il funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dai controlli periodici							

FASE II

Valore Limite di Emissione Convogliata

E12-E14-E16-E17-E19-E20-E22-E23-E24-E32-E38-E44

50 mgC/Nmc

Valore Limite di Emissione Convogliata E30-E36-E39-E40-E47-E51-E56-E58:

75 mgC/Nmc

Valore Limite di Emissione Diffusa:

20% di input di solvente pari a 4667,80 Kg/anno di COV espressi come C organico

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BANCHI DI MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI	6000	Oltre il colmo del tetto	8 per 110 gg/anno 16 per 110 gg/anno	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	10	
E2	ATTREZZERIA (SALDATURA, MOLATURA...)	2700	Oltre il colmo del tetto	2	Materiale Particellare	10	
E5-E6	GENERATORE CALORE A GAS METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI DA 660 KW CAD.	Tale emissione, trattandosi di impianto termico civile con potenza termica < 3 MW, non è sottoposta ad autorizzazione, tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i					
E7	BANCHI DI MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI	6000	Oltre il colmo del tetto	8 per 110 gg/anno 16 per 110 gg/anno	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	10	
E8	LINEA 1 BRUCIATORE PER FOSFOSGRASSAGGIO (232 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E9	LINEA 1 TRATTAMENTO DI FOSFOSGRASSAGGIO A CALDO	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Sostanze alcaline (come Na2O)	5	
E10	LINEA 1 BRUCIATORE PER ASCIUGATURA (291 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E11	LINEA 1 BRUCIATORE PER PRIMA CABINA DI VERNICIATURA A SECCO PRESSURIZZATA (116 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E12	LINEA 1 PRIMA CABINA DI VERNICIATURA A SECCO PRESSURIZZATA (FONDO)	15000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E13	LINEA 1 BRUCIATORE PER APPASSIMENTO (69 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E14	LINEA 1 TUNNEL DI APPASSIMENTO CON CAPP A ESTRAZIONE SOLVENTI	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	

E15	LINEA 1 BRUCIATORE PER SECONDA CABINA DI VERNICIATURA A SECCO PRESSURIZZATA (116 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E16	LINEA 1 SECONDA CABINA DI VERNICIATURA A SECCO PRESSURIZZATA (FINITURA)	15000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E17	LINEA 1 CABINA A SECCO PER RITOCCHI	9000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E18	LINEA 1 BRUCIATORE PER APPASSIMENTO (69 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E19	LINEA 1 TUNNEL DI APPASSIMENTO CON CAPP A ESTRAZIONE SOLVENTI	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E20	LINEA 1 FORNO DI COTTURA	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E21	LINEA 1 BRUCIATORE PER FORNO DI COTTURA (407 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E22	LINEA 1 ZONA RITOCOCCO FINALE	5000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E23-E24	LINEA 1 LOCALE TECNICO	3000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 50	
E25	LINEA 1 POSTAZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE	1000	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	COV (Come C-Tot)	20	(*)
E26	LINEA 2 BRUCIATORE RISCALDAMENTO LAVAGGIO (300 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E27	LINEA 2 TUNNEL DI LAVAGGIO	6000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Sos. Alcaline (Na ₂ O) Fosfati (PO ₄) Ammoniacca (NH ₄)	5 5 5	
E28	LINEA 2 CELLA SOFFIAGGIO ROBOTIZZATO PEZZI ED ASCIUGATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E29	LINEA 2 BRUCIATORE FORNO ASCIUGATURA (330 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					

E30	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI APPLICAZIONE FONDO 1	20000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	
E31	LINEA 2 BRUCIATORE CABINA DI FONDO (200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E32	LINEA 2 ESTRAZIONE TUNNEL DI APPASSIMENTO FONDO	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	COV (Come C-Tot)	50	
E33	LINEA 2 BRUCIATORE TUNNEL DI APPASSIMENTO FONDO (330 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E34	LINEA 2 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI FONDO 1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E35	LINEA 2 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI FINITURA 1	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E36	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI FINITURA 1	20000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	
E37	LINEA 2 BRUCIATORE CABINA DI FINITURA (200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E38	LINEA 2 ESTRAZIONE TUNNEL DI APPASSIMENTO FINITURA	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	COV (Come C-Tot)	50	
E39	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA VERNICIATURA RITOCCHI	18000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	
E40	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA RITOCCHI FINALE	12000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	
E41	LINEA 2 BRUCIATORE TUNNEL DI APPASSIMENTO E FINITURA (130 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E42	LINEA 2 BRUCIATORE FORNO DI COTTURA 1 (330 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E43	LINEA 2 BRUCIATORE FORNO DI COTTURA 2 (330 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E44	LINEA 2 ESTRAZIONE FORNO DI COTTURA	3000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	COV (Come C-Tot)	50	

E45	LINEA 2 BRUCIATORE RISCALDAMENTO PRE-LAVAGGIO (250 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E46	LINEA 2 TUNNEL PRELAVAGGIO	6000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Sos. Alcaline (Na2O) Fosfati (PO4) Ammoniaca (NH4)	5 5 5	
E47	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI FONDO 2	20000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	
E48	LINEA 2 BRUCIATORE CABINA FONDO (200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E49	LINEA 2 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI FONDO 2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E50	LINEA 2 RICAMBIO ARIA LOCALE PREPARAZIONE VERNICI FINITURA 2	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E51	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA DI FINITURA 2	20000	Oltre il colmo del tetto	24 h/g per 300 gg/anno	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	
E52	LINEA 2 BRUCIATORE CABINA DI FINITURA (200 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'Al.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E53	LINEA 2 POSTAZIONE LAVAGGIO ATTREZZATURE	1000	Oltre il colmo del tetto	30 min/g	COV (Come C-Tot)	20	(*)
E54	BANCHI MONTAGGIO DI COMPONENTI MECCANICI	6000	Oltre il colmo del tetto	8 per 110 gg/anno 16 per 110 gg/anno	Materiale Particellare/ Nebbie Oleose	10	
E55	MARCATRICE LASER	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E56	CABINA DI VERNICIATURA RITOCCHI FUORI IMPIANTO	13500	Oltre il colmo del tetto	< 50 min/g	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	3 75	(**)
E57	CABINA DI CARTEGGIATURA FUORI IMPIANTO	7000	Oltre il colmo del tetto	< 50 min/g	Materiale Particellare	10	(*)

E58	LINEA 2 ESPULSIONE CABINA RITOCCHI USCITA FORNO	12000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale Particellare COV (Come C- Tot)	3 75	
(*) Per tale emissione visto il funzionamento saltuario, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							
(**) Per tale emissione, visto il funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dai controlli periodici							

1) Per il controllo delle portate, del materiale particellare, delle nebbie d'olio, dei COV (Come C-Tot), del monossido di carbonio, delle sostanze alcaline, dei fosfati e dell'ammoniaca devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H ₃ PO ₄	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E12-E14-E16-E17-E19-E20-E22-E23-E24-E30-E32-E36-E38-E39-E40-E44-E47-E51-E58** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.

- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. **Il piano di gestione dei solventi dovrà essere trasmesso ad ARPAE.**

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E12-E14-E16-E17-E19-E20-E22-E23-E24-E30-E32-E36-E38-E39-E40-E44-E47-E51-E58**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A. territorialmente competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) La Ditta è tenuta a mantenere registrazione di eventuali quantitativi di solvente recuperato e riutilizzato per la definizione dell'input annuale;

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

I FASE

- almeno semestrale per le emissioni n.12-14-16-17-19-20-22-23-24-30-32-36-38-39-40-44 ed almeno annuale per le emissioni n.1-2-7-9-27;

II FASE

- almeno semestrale per le emissioni n.12-14-16-17-19-20-22-23-24-30-32-36-38-39-40-44-47-51-58 ed almeno annuale per le emissioni n.1-2-7-9-27-46-54;

5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.

6) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APA), firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

7) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

9) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, **nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo**, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile *saturazione* del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure **nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo**. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

10) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente

documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente a "Risultato Misurazione" previa detrazione di "incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art.271 del D.Lgs.152/2006.

11) In conformità all'art.271 del D.Lgs.152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto sel'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art.271 del D.Lgs.152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro

funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche. A tal proposito si rimanda a quanto riportato nell'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente indicazioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo, parte integrante della presente autorizzazione.

Si fa tuttavia presente che per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazione, planimetria che si allega alla presente ed elaborati grafici dei quali è formato, allegati alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/202397 del 14/11/2025.

L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Comunicazione di impatto acustico di cui all'art.8, comma 4, della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR n.227/11

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Rumore	Comunicazione di impatto acustico di cui all'articolo 8, comma 4 della Legge n.447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Dalla valutazione di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, si evince il rispetto dei limiti assoluti di immissione presso le posizioni oggetto di misura lungo il confine aziendale, per entrambi i periodi di riferimento.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.